



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXVII - n. 16

**Publicato sul sito www.agcm.it
2 maggio 2017**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
A474B - SEA/CONVENZIONE ATA-RIDETERMINAZIONE SANZIONE	
<i>Provvedimento n. 26547</i>	5
A500B - TELECOM ITALIA-SMS INFORMATIVI AZIENDALI	
<i>Provvedimento n. 26548</i>	9
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	11
C12087 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE/NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI CHIETI-NUOVA BANCA DELLE MARCHE-NUOVA BANCA DELL'ETRURIA E DEL LAZIO	
<i>Provvedimento n. 26552</i>	11
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	24
AS1368 - REGIONE PUGLIA - PARAMETRO DI COMPATIBILITÀ PER IL CALCOLO DEL FABBISOGNO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI CON GRANDI MACCHINE	
	24
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	28
PS10416 - GDF SUEZ-SISTEMI DI PAGAMENTO	
<i>Provvedimento n. 26530</i>	28

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

A474B - SEA/CONVENZIONE ATA-RIDETERMINAZIONE SANZIONE

Provvedimento n. 26547

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 aprile 2017;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, in breve, "Linee guida");

VISTO il proprio provvedimento n. 25397 del 25 marzo 2015, di chiusura dell'istruttoria A474, con il quale è stato deliberato che la società SEA - Società Esercizi Aeroportuali S.p.A. ha posto in essere un abuso di posizione dominante contrario all'articolo 102 del TFUE, consistente nell'aver ostacolato la procedura di gara indetta per la dismissione di ATA Ali Trasporti Aerei S.p.A. e ATA Ali Servizi S.p.A., al fine di inibire l'ingresso nel mercato della gestione delle infrastrutture aeroportuali di Aviazione Generale e nei mercati dei servizi di handling AG, di Cedicor Sociedad Anonima;

VISTO che per la violazione accertata, in ragione della gravità e durata dell'infrazione, è stata disposta a carico della società SEA - Società Esercizi Aeroportuali S.p.A. l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.365.000 euro.

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito "Tar Lazio") del 23 gennaio 2017 n. 1188 (di seguito, anche, "la sentenza"), con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato dalla società SEA - Società Esercizi Aeroportuali S.p.A. e, per l'effetto, è stato annullato il provvedimento n. 25397 del 25 marzo 2015 nella sola parte che irroga la sanzione;

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il TAR Lazio, in parziale accoglimento del ricorso presentato e "*richiamando la sua giurisdizione con cognizione estesa al merito – che consente, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), c.p.a. al giudice amministrativo di modificare, in base a una propria valutazione, la misura delle sanzioni pecuniarie comminate dall'AGCM*", ha fissato i parametri per la concreta determinazione della sanzione da irrogare alla ricorrente, rinviando gli atti all'Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l'importo della medesima conformandosi alle indicazioni dettate nella riferita sentenza;

VISTI i parametri di quantificazione per la rideterminazione dell'importo della sanzione pecuniaria irrogata, così individuati dal giudice amministrativo nella parte motiva della pronuncia sopra richiamata: "*1) Alla luce della significativa novità della fattispecie nel panorama italiano, in alcun modo considerata nell'attività di quantificazione, e della eccessiva assertività della*

motivazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l'aumento, la contestazione di parte va invece accolta con riferimento alla maggiorazione del 25% della sanzione, applicata dall'Autorità al fine di conferire alla stessa un ulteriore profilo di deterrenza. Tale aumento va dunque eliminato dal computo eseguito"; 2) "Per le medesime ragioni va ritenuto illegittimo l'aumento del 50% della sanzione, determinato ai sensi dell'art. 25 delle linee guida dell'Autorità, anch'esso applicato nella misura massima prevista. Tale ultimo incremento, infatti, risulta succintamente correlato al rilievo dell'operatore nel panorama italiano, ciò che può comunque ricondursi alle significative dimensioni economiche di cui al comma 1 dell'art. 25, e alla necessità di assicurare un effetto dissuasivo, profilo, quest'ultimo, non contemplato dalla norma e comunque non configurabile nel caso in esame, attesa la difficile reiterabilità della fattispecie sanzionata. Il corrispondente aumento va quindi riportato alla misura del 20%, che può considerarsi corrispondente alla parte di motivazione pur sinteticamente espressa".

CONSIDERATO che i criteri individuati dal TAR Lazio nell'esercizio della sua giurisdizione di merito per la rideterminazione della sanzione irrogata a SEA - Società Esercizi Aeroportuali S.p.A. risultano puntuali, oggettivi e di applicazione automatica e non lasciano alcun margine discrezionale nell'attuazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del TAR Lazio e in conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della sanzione irrogata con il provvedimento n. 25397/2015 nei confronti della parte ricorrente, restando, in ogni caso, impregiudicata ogni determinazione da parte dell'Autorità ad esito dell'appello avverso la riferita sentenza;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

L'eliminazione della maggiorazione del 25%

1. In conformità al primo dei parametri individuati dal giudice amministrativo nella sentenza in discorso, la maggiorazione del 25% del valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione¹, applicata dall'Autorità ai sensi del paragrafo 17 delle Linee guida², deve essere eliminata dal computo eseguito.

2. In considerazione di quanto precede, viene sottratto dall'importo originariamente definito, pari a *[omissis]** – e risultante dalla somma tra l'importo base della sanzione (*[omissis]*)³ e la

¹ Per il fatturato specifico da cui l'Autorità è partita per determinare la sanzione, cfr. paragrafo 162 del provvedimento n. 25397/2015, secondo cui: "in conformità al paragrafo 9 delle Linee Guida, che consente di discostarsi dalla metodologia generale per la fissazione delle ammende in ragione della scarsa rappresentatività del fatturato percepito dall'impresa che abbia commesso un'infrazione, appare opportuno - nel caso di specie - utilizzare una percentuale del fatturato totale di SEA, commisurata al fatturato realizzato da ATA nell'esercizio 2013 nei mercati rilevanti e pari complessivamente a *[omissis]*".

² Il §17 delle Linee Guida prevede che: "Al fine di conferire al potere sanzionatorio dell'Autorità il necessario carattere di effettiva deterrenza con specifico riferimento alle più gravi restrizioni della concorrenza, indipendentemente dalla loro durata e dalla loro effettiva attuazione, l'Autorità potrà considerare opportuno l'inserimento nell'importo di base di un ammontare supplementare compreso tra il 15% e il 25% del valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione".

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

³ Ai sensi del § 7 delle Linee Guida: "L'importo di base della sanzione si ottiene moltiplicando una percentuale del valore

maggiorazione del 25% del valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione ([*omissis*]) – la predetta maggiorazione del 25%.

La riduzione dell'aumento del 50%

3. In relazione al secondo dei parametri individuati dal giudice amministrativo nella sentenza in esame, l'aumento del 50% dell'importo della sanzione, applicato dall'Autorità ai sensi del paragrafo 25 delle Linee guida⁴, deve essere ridotto alla misura del 20%.

4. Ne consegue che il valore dell'importo, come sopra rideterminato, e pari a [*omissis*], deve essere aumentato nella sola misura del 20%, pertanto di un ammontare pari a [*omissis*].

La rideterminazione della sanzione

5. In applicazione dei citati parametri di quantificazione definiti dalla sentenza del Tar Lazio del 23 gennaio 2017, n. 1188, l'importo finale della sanzione da irrogare alla società SEA - Società Esercizi Aeroportuali S.p.A. per la condotta accertata con il provvedimento n. 25397 del 25 marzo 2015 risulta pari a 936.320,04 euro.

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società SEA - Società Esercizi Aeroportuali S.p.A. per il comportamento alla stessa ascritto nel provvedimento dell'Autorità n. 25397 del 25 marzo 2015, è rideterminata nella misura di 936.320 euro.

La sanzione amministrativa pecuniaria indicata deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al

delle vendite, determinata in funzione del livello di gravità dell'infrazione, alla durata della partecipazione di ciascuna impresa all'infrazione”.

⁴ In base al §25 “L'Autorità potrà incrementare la sanzione fino al 50% qualora l'impresa responsabile dell'infrazione abbia realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida un fatturato totale a livello mondiale particolarmente elevato rispetto al valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione oppure appartenga a un gruppo di significative dimensioni economiche”.

concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

f.f. IL PRESIDENTE

Gabriella Muscolo

A500B - TELECOM ITALIA-SMS INFORMATIVI AZIENDALI*Provvedimento n. 26548*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 aprile 2017;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE);

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la documentazione agli atti del procedimento;

VISTA la propria delibera adottata il 9 novembre 2016, con cui è stata avviata un'istruttoria nei confronti di Telecom Italia S.p.A., per accertare l'esistenza di una possibile violazione dell'articolo 102 TFUE;

VISTA la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO che, dalle informazioni agli atti e, in particolare, dalla lettura della documentazione ispettiva raccolta nel corso degli accertamenti svolti presso le sedi della società Telecom Italia S.p.A. in data 16 novembre 2016, è emerso che nella realizzazione delle condotte oggetto di valutazione, con particolare riferimento all'acquisto di terminazione, Telecom Italia S.p.A. si sarebbe avvalsa del rapporto con Telecom Italia Sparkle S.p.A., società controllata dalla stessa e che si interfaccia con gli altri operatori attivi sul mercato a valle degli SMS Bulk;

RITENUTO necessario estendere l'istruttoria anche alla società Telecom Italia Sparkle S.p.A., cui anche appaiono imputabili le condotte oggetto di valutazione e che attualmente non è parte del procedimento;

DELIBERA

a) di estendere il procedimento, avviato in data 9 novembre 2016, nei confronti della società Telecom Italia Sparkle S.p.A.;

b) che il responsabile del procedimento è il Dott. Carlo Piazza;

c) la fissazione del termine di giorni trenta giorni, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento per l'esercizio, da parte dei rappresentanti legali delle Parti o di persone da essa delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione dalle società nei cui confronti si svolge l'istruttoria, ovvero da persone da esse delegate, presso la Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

f.f. IL PRESIDENTE

Gabriella Muscolo

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12087 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE/NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI CHIETI-NUOVA BANCA DELLE MARCHE-NUOVA BANCA DELL'ETRURIA E DEL LAZIO
Provvedimento n. 26552

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 aprile 2017;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Unione di Banche Italiane S.p.A., pervenuta in data 16 febbraio 2017;

VISTO il parere dell'IVASS, pervenuto in data 30 marzo 2017, a seguito della richiesta ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge n. 287/90;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Unione di Banche Italiane S.p.A. (nel seguito, anche "UBI") è la società a capo dell'omonimo gruppo bancario (Gruppo UBI) che opera sull'intero territorio nazionale nel settore bancario tradizionale, ovvero raccolta e impieghi creditizi in favore di famiglie e imprese, nonché nel settore del risparmio gestito, del *leasing*, del *factoring*, dell'emissione di carte di credito e di debito, nonché nel settore assicurativo, sia attraverso sedi e filiali *off-line* sia attraverso l'offerta telematica dei servizi di banca *online*.

UBI opera su tutto il territorio nazionale attraverso una rete di oltre 1.500 sportelli. Le azioni di UBI sono quotate presso il mercato telematico gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Nel 2015 il fatturato realizzato da UBI, calcolato ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge n. 287/90 (un decimo dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine), è stato pari a circa 11.720 milioni di euro, quasi interamente realizzati nell'Unione europea, di cui circa 11.380 milioni di euro realizzati in Italia.

Oggetto di acquisizione sono tre società – Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A., Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A. e Nuova Banca delle Marche S.p.A. – istituite a seguito del commissariamento, tra il 2013 e il 2015, di tre istituti di credito per le gravi perdite patrimoniali da questi ultimi subite e per le irregolarità amministrative riscontrate.

Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A. (di seguito, anche "Nuova CariChieti") è la banca che ha assorbito i diritti, le attività e le passività positive di Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. in amministrazione straordinaria. Nuova CariChieti, che ha iniziato ad operare in data 23 novembre 2015 a seguito di autorizzazione della Banca d'Italia, offre prodotti e servizi bancari (raccolta e impieghi) attraverso canali tradizionali e attraverso il canale telematico, nonché nel settore del *private banking*, nella gestione del risparmio, nella bancassicurazione, nel credito al

consumo e nell'investment *banking*. La società opera principalmente nell'Italia centrale (in Abruzzo) attraverso una rete di circa 65 sportelli.

Il capitale della società è attualmente detenuto dal Fondo Nazionale di Risoluzione, istituito presso la Banca d'Italia con provvedimento del 18 novembre 2015.

Nel 2015, il fatturato imputabile a Nuova CariChieti, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90 (un decimo dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine), è stato pari a circa 308 milioni di euro, realizzato quasi interamente in Italia.

Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A. (di seguito, anche "Nuova Banca Etruria") è la banca che ha assorbito i diritti, le attività e le passività positive di Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S.C. in amministrazione straordinaria. Nuova Banca Etruria, che ha iniziato ad operare in data 23 novembre 2015 a seguito di autorizzazione della Banca d'Italia, offre prodotti e servizi bancari (raccolta e impieghi) attraverso canali tradizionali e attraverso il canale telematico, nonché nel settore del *private banking*, nella gestione del risparmio, nella bancassicurazione, nel credito al consumo, nell'investment *banking* e nel *leasing*. La società opera principalmente nell'Italia centrale (in Toscana e in alcune Province del Lazio) attraverso una rete di circa 175 sportelli.

Il capitale della società è attualmente detenuto dal Fondo Nazionale di Risoluzione, istituito presso la Banca d'Italia con provvedimento del 18 novembre 2015.

Nel 2015, il fatturato imputabile a Nuova Banca Etruria, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90 (un decimo dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine), è stato pari a circa 803 milioni di euro, di cui circa 765 milioni di euro realizzati in Italia.

Nuova Banca delle Marche S.p.A. (di seguito, anche "Nuova Banca Marche") è la banca che ha assorbito i diritti, le attività e le passività positive di Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria. Nuova Banca Marche, che ha iniziato ad operare in data 23 novembre 2015 a seguito di autorizzazione della Banca d'Italia, offre prodotti e servizi bancari (raccolta e impieghi) attraverso canali tradizionali e attraverso il canale telematico, nonché nel settore del *private banking*, nella gestione del risparmio, nella bancassicurazione, nel credito al consumo, nell'investment *banking* e nel *leasing*. La società opera principalmente nell'Italia centrale (nelle Marche) attraverso una rete di circa 318 sportelli.

Il capitale della società è attualmente detenuto dal Fondo Nazionale di Risoluzione, istituito presso la Banca d'Italia con provvedimento del 18 novembre 2015.

Nel 2015, il fatturato imputabile a Nuova Banca Marche, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90 (un decimo dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine), è stato pari a circa 1.400 milioni di euro, interamente realizzati in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame (nel seguito, anche "Operazione") consiste nell'acquisizione da parte di UBI, attraverso un'unica operazione, del 100% del capitale sociale delle società Nuova CariChieti, Nuova Banca Etruria e Nuova Banca Marche e, dunque, del controllo esclusivo delle medesime.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'Operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di imprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, è stato superiore a 495 milioni di euro e il fatturato di ciascuna delle società di cui è prevista l'acquisizione è superiore a 50 milioni di euro.

L'Operazione costituisce un'unica concentrazione atteso che, come dichiarato dalle Parti, le acquisizioni della totalità del capitale sociale dei tre istituti di credito sono tra loro interdipendenti e nessuna di esse verrebbe realizzata senza le altre, nonché in ragione del fatto che il controllo delle tre società è acquisito dalla medesima impresa¹.

IV. IL PARERE DELL'IVASS

Con parere pervenuto in data 30 marzo 2017, l'IVASS non ha evidenziato nell'operazione la sussistenza di elementi idonei ad alterare l'assetto concorrenziale nei mercati assicurativi.

V. VALUTAZIONI

a) Premessa

L'Operazione si inserisce nel contesto di crisi che ha interessato alcune banche in Italia negli ultimi anni e, più in particolare, è finalizzata a trovare una soluzione allo stato di crisi registrato da Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. in amministrazione straordinaria, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio società cooperativa in amministrazione straordinaria e Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria (cc. dd. *Old Banks*) - vale a dire tre dei quattro istituti di credito che, su proposta di Banca d'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha proceduto a commissariare tra il 2013 (Banca delle Marche S.p.A.) e il 2015 (Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S.C. e Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A.).

Con successivi decreti del 22 novembre 2015, il Ministro dell'Economia e delle Finanze² ha approvato l'avvio del procedimento di risoluzione³ di tali istituti. Contestualmente, con il decreto legge n. 183/2015⁴, il Consiglio dei Ministri ha disposto l'azzeramento del valore delle azioni e

¹ Cfr. Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (2008/C 95/01), GUUE C 95/1 del 16 aprile 2008, punto 44.

² Cfr. decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2015 con i quali sono stati approvati tre provvedimenti di Banca d'Italia, aventi ad oggetto le citate tre banche. Tali provvedimenti hanno ricevuto, altresì, l'avallo della Commissione europea, con decisione del 22 novembre 2015.

³ Il processo di risoluzione è stato avviato ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 16 novembre 2015, n. 180 - Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁴ Cfr. Decreto Legge 22 novembre 2015, n. 183 - Disposizioni urgenti per il settore creditizio.

delle obbligazioni subordinate di tali istituti, mettendoli in liquidazione a favore di tre nuove entità, vale a dire Nuova CariChieti, Nuova Banca Etruria e Nuova Banca Marche (cc.dd. *Good Banks*), che hanno assorbito i diritti, le attività e le passività positive delle *Old Banks* e sono state autorizzate a svolgere attività di fornitura di servizi bancari, finanziari e assicurativi a partire dal 23 novembre 2015, in qualità di ‘enti-ponte’ e in vista del futuro trasferimento⁵. Nell’ambito del processo di risoluzione, non sono stati assegnati alle *Good Banks* i crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di ciascuna delle rispettive *Old Banks*, i quali invece sono stati scorporati e ceduti a REV – Gestione Crediti S.p.A., controllata da Banca d’Italia.

In questo contesto, e malgrado vi sia stato lo scorporo dei portafogli di crediti in sofferenza, il trasferimento delle tre predette *Good Banks* ha incontrato diverse difficoltà, come dimostra l’esito deserto della procedura pubblica di vendita a condizioni di mercato indetta da Banca d’Italia in data 19 gennaio 2016. La situazione ha avuto esito positivo solo durante la successiva fase di trattative individuali di carattere non esclusivo, condotta dall’Autorità di vigilanza con tutti gli operatori potenzialmente interessati e durata quasi un anno, con la presentazione da parte di UBI di un’offerta d’acquisto. In particolare, in data 29 dicembre 2016, UBI ha presentato un’offerta non vincolante, peraltro a un prezzo simbolico, mentre nessuno degli altri operatori del mercato che avevano presentato offerte nel corso della procedura pubblica di vendita, ancorché espressamente invitati dal Fondo Nazionale di Risoluzione, ha rinnovato il proprio interesse all’Operazione presentando offerte migliorative.

Appare opportuno evidenziare che, in assenza della presente Operazione, vista la comprovata mancanza di interesse all’acquisizione da parte di altri operatori di mercato, si rischierebbe di addivenire alla fuoriuscita dal mercato degli *asset* degli enti ponte, con conseguente contrazione dell’offerta sui mercati interessati.

Infatti, occorre considerare il carattere provvisorio dello *status* giuridico attualmente rivestito dalle *Good Banks* che operano nel mercato con la qualifica di enti-ponte, come sancito dal Decreto Legislativo n. 180/2015 che disciplina in maniera puntuale anche la cessazione degli stessi. In particolare, è stabilito che tale qualifica cessa al verificarsi di una delle condizioni di cui all’art. 44, comma 1, lettera a), b) e c)⁶, ovvero quando è accertato che nessuna delle stesse abbia ragionevoli probabilità di verificarsi e, in ogni caso, “entro due anni dalla data in cui è stata effettuata l’ultima cessione all’ente-ponte”, salvo eccezionali proroghe disposte da Banca d’Italia⁷.

L’Operazione si connota, pertanto, per elementi di assoluta peculiarità, stante il contesto che ne ha caratterizzato la genesi.

Per quel che concerne la valutazione dell’impatto concorrenziale dell’Operazione, in ragione delle attività svolte dalle società oggetto di acquisizione, si osserva che la stessa interessa diversi mercati ricompresi nel settore bancario tradizionale (impieghi e raccolta), nonché nel settore del risparmio gestito e amministrato, del *leasing*, dell’emissione di carte di credito e di debito, nonché alcuni mercati dei settori assicurativi vita e danni, in numerose regioni e province italiane.

⁵ Cfr. art. 42, D.Lgs. n. 180/2015, cit..

⁶ Le condizioni di cui all’art. 44, comma 1, lett. a), b) e c), del D. Lgs. n. 180/2015 sono le seguenti: “[...] a) l’ente-ponte si fonde con un altro soggetto o i soggetti indicati all’articolo 42, comma 2, cedono a terzi la propria partecipazione; b) la totalità, o la quasi totalità, dei diritti, delle attività o delle passività dell’ente-ponte è ceduta ad un terzo; c) sono completati la liquidazione delle attività e il pagamento delle passività dell’ente-ponte; [...]”.

⁷ Cfr. art. 44, comma 3, lett. a) e b), D. Lgs. n. 180/2015.

b) Mercati della raccolta bancaria

Il mercato della raccolta bancaria identifica l'insieme della raccolta diretta bancaria da clientela ordinaria mediante conti correnti liberi e vincolati, depositi a risparmio, buoni fruttiferi, nonché i certificati di deposito. Secondo la prassi dell'Autorità in tale definizione del mercato della raccolta non è compresa la raccolta postale.

Sotto il profilo geografico, in considerazione della scarsa mobilità dal lato della domanda, il mercato della raccolta bancaria ha rilevanza territoriale provinciale.

In esso l'attività delle Parti si sovrappone in numerose Province afferenti a 9 diverse Regioni (Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Toscana, Molise, Basilicata, Umbria e Abruzzo), nella maggior parte delle quali le quote di mercato dell'entità *post-merger* saranno in generale inferiori al 30%, con incrementi che risultano comunque inferiori al [1-5%]*.

Le uniche Province nelle quali la quota *post-merger* risulta superiore al 30% sono quelle di Chieti, Pesaro-Urbino, Ancona e Macerata, come emerge dalla tabella che segue.

Tabella 1: quote detenute dalle Parti nel mercato della raccolta nelle Province nelle quali la quota *post-merger* risulta superiore al 30% (dati al 31/12/2015)

Provincia	UBI	Nuova Banca Etruria	Nuova Banca Marche	Nuova CariChieti	Post-merger
Chieti	[1-5%]	0%	inferiore all'1%	[30-35%]	[30-35%]
Pesaro-Urbino	[1-5%]	inferiore all'1%	[25-30%]	0%	[30-35%]
Ancona	[10-15%]	inferiore all'1%	[30-35%]	0%	[40-45%]
Macerata	[5-10%]	inferiore all'1%	[50-55%]	0%	[55-60%]

Al riguardo si osserva che nelle province di Chieti e Pesaro-Urbino la presenza di UBI e di Nuova Banca Etruria è marginale, sicché in tali mercati l'Operazione non è idonea a determinare alcuna importante modifica degli assetti concorrenziali. A ciò si aggiunga che nelle stesse Province si registra la presenza di numerosi e qualificati concorrenti quali, in particolare, nella provincia di Chieti, la Banca Popolare dell'Emilia Romagna con una quota pari a circa il [25-30%], il Gruppo Intesa Sanpaolo che detiene circa il [10-15%] e il Gruppo Unicredit con una quota pari a circa il [5-10%]. Nella provincia di Pesaro-Urbino, invece, sono presenti, tra gli altri, il Gruppo Credito Valtellinese e la Banca Popolare di Bari, entrambe con quote pari a circa il [10-15%] e il Gruppo Intesa Sanpaolo che detiene una quota pari a circa il [10-15%].

Anche per quel che concerne le province di Ancona e Macerata si osserva, in primo luogo, che l'incremento delle quote delle Parti non è particolarmente significativo dal momento che la quota di mercato *post-merger* è per la maggior parte attribuibile a Nuova Banca Marche. Peraltro, si rappresenta che la quota di mercato di Nuova Banca Marche negli ultimi anni ha avuto un andamento decrescente.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

In secondo luogo si rappresenta che, con precipuo riguardo alla provincia di Macerata, la quota di mercato di Nuova Banche Marche comprende anche la raccolta imputabile allo 'sportello virtuale' dell'istituto, vale a dire lo sportello in cui confluisce la raccolta *online* effettuata anche fuori Provincia. Tale raccolta, tuttavia, pur essendo imputata secondo il criterio della residenza ad uno sportello fisico con sede a Macerata, è del tutto indipendente da quest'ultimo. Ad essa, nel 2015, sulla base delle informazioni fornite dalle Parti, era ascrivibile una quota pari a circa un terzo del totale della raccolta di Nuova Banca Marche nella provincia di Macerata in quello stesso anno, con la conseguenza che la quota imputabile agli sportelli fisici di Nuova Banca Marche in provincia di Macerata era pari a circa il [35-40%]. Pertanto, laddove quest'ammontare della raccolta fosse scorporato dal valore complessivo della raccolta nella provincia di Macerata nel 2015, la quota di mercato *post-merger* dovrebbe essere stimata a circa il [40-45%].

A ciò si aggiunga che le quote di mercato delle Parti non tengono conto della pressione concorrenziale esercitata dalla raccolta effettuata dagli operatori *online*. Nell'attuale fase di evoluzione del mercato, infatti, la detenzione di sportelli bancari rappresenta solo in parte l'effettivo potere di mercato di un istituto di credito visti i costi operativi e gestionali degli stessi rispetto ai ricavi imputabili a ciascuno di essi.

A questo riguardo appare opportuno considerare altresì le quote di mercato calcolate in base al criterio della residenza del correntista – controparte contrattuale della Banca. In quest'ottica, anche considerate le peculiarità del caso di specie, in termini di contesto geografico, socioeconomico e di abitudini di consumo, si osserva che la quota di mercato *post-merger* nelle province di Ancona e Macerata, calcolata sulla base del criterio di residenza della controparte contrattuale si ridurrebbe rispettivamente al [35-40%] e al [50-55%].

In terzo luogo, anche nelle province di Ancona e Macerata si registra la presenza di numerosi e qualificati concorrenti quali il Gruppo Unicredit, il Gruppo Intesa Sanpaolo, il Gruppo Banca Nazionale del Lavoro, il Gruppo Veneto Banca e la Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano. Si tratta di concorrenti che detengono una posizione di mercato, anche in termini reputazionali, suscettibile di disciplinare le dinamiche competitive. Peraltro, considerando che la raccolta è sempre più spesso offerta in *bundle* con altri servizi bancari e finanziari, la struttura complessiva dell'offerta di tali concorrenti si caratterizza per una significativa capacità di attrarre i consumatori, maggiore rispetto a quella delle Parti, come dimostrato dalle quote che le Parti detengono negli altri mercati interessati, assolutamente inferiori rispetto a quelle che detengono nella raccolta, come descritto nei paragrafi che seguono.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, le quote *post-merger* non appaiono sollevare criticità concorrenziali in alcuna delle 34 Province in cui le attività delle Parti si sovrappongono; ciò vale anche nelle quattro Province in cui le quote di mercato superano il 30%. Infatti, in ragione delle peculiarità del contesto in cui l'Operazione si realizza, tali quote non appaiono espressione di per sé della costituzione e/o del rafforzamento di una posizione dominante in capo alle Parti.

Pertanto, si ritiene che l'Operazione non sia idonea a restringere l'offerta degli altri concorrenti e, pertanto, non appare suscettibile di incidere in maniera significativa sull'assetto concorrenziale dei mercati della raccolta bancaria nelle Province interessate.

c) Mercati degli impieghi

Nell'ambito degli impieghi sono convenzionalmente compresi, nelle diverse e possibili forme tecniche, il credito a breve, medio e a lungo termine. Dal punto di vista della domanda, gli impieghi possono essere distinti in base alla tipologia di soggetti a favore dei quali vengono effettuati, e segnatamente: (i) famiglie consumatrici; (ii) famiglie produttrici-imprese di piccole dimensioni (c.d. PMI); (iii) imprese di medie e grandi dimensioni; e (iv) enti pubblici. Queste diverse categorie di soggetti, infatti, esprimono differenti esigenze di finanziamento, in relazione alle quali le banche offrono prodotti/servizi diversificati, e costituiscono, per tali ragioni, altrettanti mercati del prodotto rilevanti.

Le diverse forme di domanda espressa sembrano caratterizzate anche da differenze in termini di mobilità e, quindi, di disponibilità a sostituire l'offerta attraverso la ricerca di altri impieghi su aree geografiche più o meno ampie. In particolare, i mercati degli impieghi alle famiglie e alle piccole imprese presentano una dimensione essenzialmente provinciale, mentre i mercati degli impieghi alle imprese medio-grandi e agli enti pubblici appaiono avere una dimensione geografica regionale.

Nel caso in esame, le Parti operano esclusivamente nei mercati degli impieghi alle famiglie consumatrici e alle famiglie produttrici. Con riguardo al mercato *sub (i)*, impieghi alle famiglie consumatrici, l'attività delle Parti si sovrappone in numerose Province afferenti a 9 diverse Regioni (Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Toscana, Molise, Basilicata, Umbria e Abruzzo). Le quote di mercato dell'entità *post-merger* nelle suddette Province saranno in generale inferiori al 30% con incrementi che risultano comunque inferiori al [5-10%].

Le uniche Province nelle quali la quota *post-merger* risulta superiore al 30% sono quelle di Fermo, Pesaro-Urbino, Ancona e Macerata, come emerge dalla tabella che segue:

Tabella 2: quote detenute dalle Parti nel mercato degli impieghi alle famiglie consumatrici nelle Province nelle quali la quota *post-merger* risulta superiore al 30% (dati al 31/12/2015)

Provincia	UBI	Nuova Banca Etruria	Nuova Banca Marche	Nuova CariChieti	Post-merger
Fermo	[10-15%]	inferiore all'1%	[15-20%]	0%	[30-35%]
Pesaro-Urbino	[5-10%]	[1-5%]	[25-30%]	0%	[30-35%]
Ancona	[10-15%]	inferiore all'1%	[30-35%]	0%	[40-45%]
Macerata	[10-15%]	inferiore all'1%	[25-30%]	0%	[40-45%]

Nelle Province considerate si registra la presenza di numerosi e qualificati concorrenti, quali Monte dei Paschi, Intesa SanPaolo, BNL nonché Unicredit. Tali operatori, sebbene detengano quote inferiori a quelle che saranno detenute dalle Parti a seguito della fusione, hanno una posizione di mercato, in termini reputazionali, suscettibile di disciplinare comunque le dinamiche competitive. Si osserva altresì, per quanto concerne la provincia di Pesaro-Urbino, che in ragione delle quote non particolarmente significative detenute da UBI, l'incremento *post-merger* delle

quote delle Parti è comunque contenuto. Occorre evidenziare che, sulla base dei dati resi disponibili da Banca d'Italia, le quote imputabili alle Parti nelle province interessate risultano calanti nel triennio 2014-2016.

Pertanto, si ritiene che l'Operazione non determinerà significativa alterazione degli assetti concorrenziali nei mercati degli impieghi alle famiglie consumatrici interessate.

Per quanto riguarda, invece, il mercato *sub (ii)*, impieghi alle famiglie produttrici-PMI, l'attività delle Parti si sovrappone in numerose Province afferenti a 9 diverse Regioni (Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Toscana, Molise, Basilicata, Umbria e Abruzzo), con quote di mercato *post-merger* in generale inferiori al 30% e con incrementi che risultano comunque inferiori al [1-5%].

L'unica Provincia nella quale la quota *post-merger* risulta superiore al 30% è quella di Macerata, dove essa sarà pari al [40-45%]. In tale Provincia UBI detiene una quota di mercato del [10-15%], mentre Nuova Banca Etruria detiene una quota di mercato marginale (inferiore all'1%) e Nuova Banca Marche una quota di mercato pari al [25-30%]. Anche in tale provincia la quota di mercato delle Parti, nel triennio 2014-2016, sulla base dei dati resi disponibili da Banca d'Italia risulta significativamente in calo, in misura stimabile in circa il 20%.

Tuttavia, in considerazione, anche in questo mercato, della presenza di numerosi e qualificati concorrenti in grado di disciplinare il comportamento delle Parti anche a seguito dell'Operazione, le quote di mercato sopra indicate non appaiono destare preoccupazioni concorrenziali anche in ragione del peculiare contesto in cui l'Operazione si realizza.

Pertanto, si ritiene che l'Operazione non determinerà significativa alterazione degli assetti concorrenziali nei mercati degli impieghi interessate.

d) Mercati del credito al consumo

L'Operazione interessa il settore del credito al consumo, che ha per oggetto la concessione di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga forma di facilitazione a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta.

Secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, all'interno del settore del credito al consumo è possibile distinguere due tipologie di finanziamenti: (i) il credito diretto, erogato nella forma di prestito personale senza vincolo di destinazione, e (ii) il credito finalizzato, ossia destinato all'acquisto di beni specifici (autoveicoli, motocicli, mobili, etc.). Tali due tipologie di credito al consumo presentano differenze sostanziali quanto a servizio prestato, modalità di collocamento del finanziamento e relative condizioni commerciali, e rapporto tra domanda e offerta e, pertanto, come già affermato dall'Autorità, è possibile considerarli quali due segmenti, se non proprio quali due mercati, diversi tra loro, in ragione del servizio prestato e delle relative condizioni commerciali⁸.

Quanto al credito al consumo diretto, elemento peculiare è il contatto diretto tra finanziatore e consumatore, che dà vita ad un rapporto bilaterale. In tale ambito sono ricompresi i finanziamenti

⁸ Cfr., tra gli altri, provv. 17823 del 18 ottobre 2009, caso C8660 – Unicredito Italiano/Capitalia; provv. 21638 del 30 settembre 2010, caso C10702 – ICCREA Holding/Soluzio Consumer Credit; provv. 21941 del 15 dicembre 2010, caso C10854 – Société des Paiements Pass/Carrefour Servizi Finanziari; da ultimo provv. 26141 del 27 luglio 2016, caso C12063 Santander Consumer Bank/Ramo di azienda di Accedo.

effettuati principalmente attraverso prestiti personali, mediante carte di credito *revolving* (vale a dire, carte utilizzabili presso tutti i negozi convenzionati, cui è associata una linea di credito che consente di rateizzare i pagamenti a fronte dell'impegno del cliente di restituire gli importi sulla base di una rata minima mensile concordata), nonché quelli mediante cessione del quinto dello stipendio.

Sotto il profilo geografico, la dimensione del mercato del credito al consumo diretto è locale ed è tipicamente circoscritta ai confini regionali.

Il credito al consumo finalizzato, invece, è caratterizzato dall'erogazione di un finanziamento basata su un rapporto trilaterale tra la banca (o società finanziaria specializzata), il cliente e il *dealer* convenzionato. Il credito finalizzato include i finanziamenti per l'acquisto di beni e/o servizi diversi e, convenzionalmente, si distingue tra credito finalizzato all'acquisto di autoveicoli e credito finalizzato all'acquisto di altri beni o servizi.

La dimensione geografica del mercato del credito al consumo finalizzato è nazionale, in considerazione dell'omogeneità delle caratteristiche di produzione e commercializzazione dei servizi in parola sull'intero territorio nazionale.

Le società oggetto di acquisizione sono attive sia nel mercato del credito al consumo diretto (Nuova CariChieti, Nuova Banca Etruria e Nuova Banca Marche); sia nel mercato del credito al consumo finalizzato (Nuova Banca Marche che opera solo nel convenzionamento esercenti attraverso un accordo con Compass).

In particolare, per quel che concerne il mercato del credito al consumo diretto, la quota congiunta detenuta dalle parti *post-merger* sarà, in ciascuna delle Regioni interessate, inferiore al [5-10%], assestandosi su valori compresi tra il [1-5%] (Toscana) e il [5-10%] (Marche).

Occorre, al riguardo, osservare che nel mercato del credito al consumo diretto sono attivi numerosi e qualificati concorrenti quali IBL Banca, Compass Banca, Gruppo BNL, UniCredit e Findomestic Banca.

Pertanto, si ritiene che l'Operazione non sia idonea ad incidere in maniera significativa sull'assetto concorrenziale dei mercati del credito al consumo diretto nelle regioni interessate.

Con riguardo al mercato nazionale del credito al consumo finalizzato, sul quale è attiva esclusivamente Nuova Banca Marche, si rileva che tale società ha gestito importi rispetto ai quali è imputabile una quota di mercato largamente inferiore al punto percentuale. Anche in tale mercato si registra la presenza di numerosi e qualificati concorrenti quali Findomestic Banca, Agos Ducato e Fidelity, per cui deve ritenersi che sullo stesso l'Operazione non sia suscettibile di modificare le preesistenti dinamiche concorrenziali.

e) Settore del risparmio gestito

Nell'ambito del settore del risparmio gestito sono ricomprese diverse attività, che corrispondono a distinti mercati del prodotto, e che sono connesse alla (i) gestione di fondi comuni d'investimento mobiliare; (ii) gestione su base individuale di patrimoni mobiliari (GPM) e in fondi (GPF); e (iii) gestione di prodotti della previdenza complementare.

Inoltre, i servizi offerti nell'ambito del risparmio gestito hanno tipicamente una fase della gestione a monte e una fase della distribuzione a valle, ciascuna delle quali porta a individuare mercati distinti lungo la filiera, sia in termini geografici che di prodotto.

La fase della produzione ha una dimensione geografica nazionale, essendo di norma centralizzata e omogenea su tutto il territorio italiano. Per quanto riguarda il mercato della distribuzione, invece, considerando la mobilità della domanda, la dimensione geografica appare correttamente definita a livello provinciale.

Nuova Banca Marche opera nel mercato della produzione e della distribuzione di prodotti per il risparmio gestito, mentre Nuova Banca Etruria è presente solo sui mercati distributivi, come anche Nuova CariChieti attiva solo nella provincia di Chieti.

Nel mercato della produzione la quota di Nuova Banca Marche è inferiore all'1% che si somma alla quota detenuta da UBI del [5-10%], per una quota *post-merger* pari a circa il [5-10%].

Nei mercati della distribuzione, sebbene in alcune province le Parti detengano quote di mercato significative in termini di sportelli bancari, occorre considerare come i prodotti in questione sono distribuiti anche da canali diversi da quello bancario, nonché la circostanza per cui le Parti non siano presenti, se non con quote esigue, nei mercati della produzione. Alla luce di tali circostanze di fatto, si ritiene che, nei mercati della distribuzione dei fondi comuni di investimento interessati, l'Operazione non è idonea a destare preoccupazioni concorrenziali, anche perché in tali mercati sono presenti numerosi e qualificati concorrenti.

f) Settore del risparmio amministrato

Il settore del risparmio amministrato ricomprende la compravendita, a fini di investimento, di strumenti finanziari per conto di un investitore che ha effettuato il conferimento di singoli ordini ai medesimi intermediari. La dimensione geografica rilevante appare essere limitata ad un'area che non si estende oltre i confini provinciali.

In tale mercato, le società *target* sono attive in diverse Province, con una quota di mercato che è assimilabile a quella detenuta nei mercati della raccolta. Per questa ragione, e vista la stretta connessione che sussiste tra il risparmio amministrato e la raccolta, anche per tali mercati valgono le considerazioni sopra svolte in merito ai mercati della raccolta interessati, alle quali si rinvia.

g) Mercato del leasing

Il *leasing* è il contratto di locazione di beni necessari all'esercizio di un'attività di impresa dietro pagamento di un canone periodico. Secondo precedenti decisioni dell'Autorità, tale settore comprende i due segmenti del *leasing* operativo e del *leasing* finanziario.

Le due tipologie di *leasing* si differenziano tra loro in ragione della maggiore flessibilità che presenta il *leasing* operativo, il quale permette all'impresa di rinnovare con maggior frequenza le apparecchiature necessarie all'esercizio della propria attività, limitando i rischi dell'obsolescenza tecnologica di tali beni. Esso, inoltre, si caratterizza per il fatto che la proprietà del bene non viene trasferita in capo al locatario allo scadere del contratto, a fronte del pagamento di un prezzo di riscatto, circostanza viceversa prevista in operazioni di *leasing* finanziario.

Dal lato dell'offerta, si registra una sostituibilità imperfetta. Mentre il *leasing* finanziario è un'attività regolamentata e riservata alle banche e agli intermediari finanziari iscritti in apposito elenco, l'offerta di *leasing* operativo è consentita anche a società commerciali e intermediari finanziari.

Dal punto di vista geografico, il settore del *leasing* ha dimensione nazionale, in considerazione del fatto che il fornitore offre anche servizi di manutenzione e deve, pertanto, garantire una rete di assistenza organizzata a livello nazionale.

Sulla base delle informazioni fornite dalle Parti, in tale settore UBI detiene una quota pari a circa il [1-5%] mentre Nuova Banca Etruria e Nuova Banca Marche sono entrambe presenti con quote inferiori all'1%. Nuova CariChieti, invece, non è presente sul mercato.

L'Operazione, pertanto, non è suscettibile di dar luogo alla costituzione o al rafforzamento di una posizione dominante sul mercato in questione.

h) Mercati assicurativi rami vita

In ragione delle attività svolte dalle Parti e, in particolare, da Nuova Banca Etruria, l'Operazione interessa anche alcuni mercati nazionali della produzione di prodotti assicurativi rami vita e, segnatamente:

Tabella 3: Mercati nazionali della produzione di prodotti assicurativi nei rami vita

Ramo I	Vita Umana
Ramo III	Fondi di investimento
Ramo V	Capitalizzazione
Ramo VI	Gestione di Fondi Collettivi

Su tali mercati Nuova Banca Etruria detiene quote largamente inferiori all'1%. Negli stessi mercati UBI non è presente, pertanto l'Operazione si sostanzia nella sostituzione di un operatore con un altro.

Con riguardo ai mercati distributivi dei rami vita considerati, su cui sono presenti anche Nuova CariChieti, Nuova Banca Marche, nonché UBI, mercati che hanno per prassi consolidata dimensione provinciale, le Parti sono presenti con quote *post-merger* sempre inferiori al 15%, comprese tra un valore inferiore all'1% (Ravenna) e il [10-15%] (Macerata). Pertanto, anche in tali mercati, la sovrapposizione delle quote delle Parti, ad esito dell'Operazione, non appare suscettibile di dar luogo ad alterazioni degli assetti di mercato idonei a costituire o rafforzare una posizione dominante, anche in considerazione della presenza di numerosi e qualificati concorrenti.

i) Mercati assicurativi rami danni

L'Operazione interessa i mercati della produzione di prodotti assicurativi danni corrispondenti a ciascun ramo danno in cui operano le società *target*, in particolare Nuova Banca Etruria, segnatamente:

Tabella 4: Mercati nazionali della produzione di prodotti assicurativi nei rami danni

Ramo 1	Infortuni
Ramo 2	Malattia
Ramo 3	Corpi veicoli terrestri
Ramo 8	Incendio ed elementi naturali
Ramo 9	Altri danni a beni
Ramo 13	RC generale
Ramo 16	Perdite pecuniarie
Ramo 17	Tutela legale
Ramo 18	Assistenza

Su tali mercati, aventi dimensione geografica nazionale, Nuova Banca Etruria detiene quote inferiori al punto percentuale. Negli stessi mercati UBI non è presente, pertanto, l'Operazione si sostanzia nella sostituzione di un operatore con un altro.

Con riferimento ai mercati distributivi dei rami danni, che hanno dimensione geografica provinciale e in cui operano tutte le Parti, non vi sono sovrapposizioni tra le quote di queste ultime. In ogni caso, in nessuna delle Province in cui esse operano è raggiunta una quota superiore al 5%. Pertanto, su tali mercati l'Operazione non appare destare specifiche criticità concorrenziali, in quanto inidonea ad alterare le precedenti dinamiche competitive, anche alla luce della presenza sui singoli mercati di numerosi e qualificati concorrenti.

1) Mercati degli strumenti di pagamento

Ulteriore settore interessato dall'Operazione è quello degli strumenti di pagamento tramite carte. Nell'ambito del settore delle carte di pagamento è possibile individuare tre distinti mercati: il mercato dell'emissione di carte (*i.e. card issuing*), quello del convenzionamento degli esercenti (*i.e. merchant acquiring*) e quello del *processing* operativo ed informatico (*i.e. processing*); quest'ultimo tuttavia non è oggetto della presente valutazione. All'interno di tali mercati, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, i sistemi di pagamento si differenziano tra carte di credito e carte di debito, ciascuna delle quali individua un distinto mercato rilevante.

Con riferimento alle carte di credito, il mercato rilevante dal punto di vista merceologico è quello dell'attività di emissione delle carte di credito e di convenzionamento degli esercenti, comprensiva delle fasi tecniche di *processing* delle transazioni realizzate.

Quanto alle carte di debito, esse rientrano nei sistemi di pagamento con la peculiarità, però, di avere unicamente la funzione di pagamento, tra l'altro con un limite di spesa di solito molto contenuto, e non quella di credito, in quanto l'addebito sul conto corrente coincide di norma con la data in cui è avvenuta l'operazione di pagamento e di garanzia di pagamenti futuri.

Per quanto riguarda la definizione geografica dei mercati, sia per le carte di credito che per quelle di debito, le condizioni di emissione e convenzionamento appaiono sufficientemente uniformi all'interno del territorio nazionale ed è nell'ambito di tale area che viene pertanto delimitato il mercato geografico rilevante.

In termini di numero di carte di credito e di debito emesse (*issuing*), le Parti detengono, singolarmente, quote inferiori al 5%. La quota *post-merger* si attesterà, pertanto, poco al di sopra del [5-10%] sia nel mercato delle carte di credito che in quello delle carte di debito.

Anche per quanto riguarda il convenzionamento degli esercenti (*acquiring*), nessuna delle Parti coinvolte dall'Operazione detiene, nel mercato delle carte di credito, quote superiori al 5%, con una quota complessiva *post-merger* stimabile in circa il [5-10%].

Quanto al mercato delle carte di debito, a fronte di quote inferiori all'1% detenute dalle società acquisende, UBI detiene una quota di poco superiore al 5%, pervenendo ad una quota *post-merger* pari a circa il [5-10%] del mercato.

Pertanto, in ragione delle quote sopra evidenziate, a seguito dell'Operazione le sovrapposizioni tra le attività delle Parti nei mercati in esame, non appaiono idonee ad alterare significativamente le dinamiche di mercato preesistenti, dando luogo alla costituzione o al rafforzamento di una posizione dominante.

In conclusione, in ragione delle considerazioni sopra esposte e delle peculiarità legate all'Operazione – in particolare: i) che, nella maggior parte dei mercati interessati dall'operazione, le quote *post-merger* siano poco elevate e, in alcuni casi, marginali; ii) che, in ragione delle specificità riscontrate nei mercati in cui le quote risultano più elevate ovvero del modesto incremento delle medesime, l'operazione non si traduce in un reale potere di mercato delle parti; iii) che, nell'ultimo triennio, le quote dei tre istituti di credito oggetto di acquisizione hanno registrato un andamento decrescente; iv) la presenza di numerosi e qualificati concorrenti in grado di condizionare le dinamiche strategiche e commerciali del settore, v) nonché considerato il rischio di una contrazione dell'offerta in assenza della presente Operazione, vista la comprovata mancanza di interesse all'acquisizione degli *asset* degli enti ponte da parte di altri operatori di mercato – non si ritiene che la concentrazione in esame sia idonea a pregiudicare l'assetto concorrenziale dell'offerta in alcuno dei mercati rilevanti.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministero dello Sviluppo Economico.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

f.f. IL PRESIDENTE

Gabriella Muscolo

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1368 – REGIONE PUGLIA - PARAMETRO DI COMPATIBILITÀ PER IL CALCOLO DEL FABBISOGNO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI CON GRANDI MACCHINE

Roma, 20 gennaio 2017

Regione Puglia

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 18 gennaio 2016, ha deliberato di esprimere il proprio parere ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così come introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, relativamente al contenuto del parere di compatibilità negativo in merito all'installazione di un'apparecchiatura TAC, e a ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, espresso dalla Regione Puglia – Dipartimento promozione della salute del benessere sociale e dello sport per tutti – Sezione strategie e governo dell'offerta, Servizio accreditamenti (atto del 4 ottobre 2016, prot. A_151/9509). Il parere negativo della Regione è stato trasmesso all'Autorità il 21 novembre 2017.

In tale atto si legge, in particolare, che : *“Il Regolamento Regionale n. 3 del 2.3.2006 (Art. 3, comma 1, lettera a) punto 1 della Legge 28 maggio 2004, n. 8. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio sanitarie”), in applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. a) punto 1 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., per il rilascio della verifica di compatibilità nonché dell'accreditamento istituzionale, ha stabilito circa la “Diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine (TAC – RMN – PET)” un fabbisogno di TAC pari a n. “1 ogni 60.000 abitanti e frazione con riferimento al territorio delle USL, escluse quelle delle A.O. e delle IRCCS”. Considerato: - che la popolazione dell'ASL BT aggiornata all'1/1/2016 (fonte ISTAT) è pari a 393.534 abitanti, per cui ne consegue un fabbisogno di grandi macchine TAC pari a 7; - che dalla ricognizione delle grandi macchine trasmessa al Commissario Straordinario della SL BT con nota (...), risultano installate nel territorio della suddetta ASL n. 10 TAC, di cui n. 7 presso strutture pubbliche e n. 3 presso strutture private; si rileva che il fabbisogno risulta soddisfatto e, pertanto, non sarebbe in ogni caso possibile procedere al rilascio di un parere favorevole di compatibilità all'installazione di una grande macchina TAC presso l'ambulatorio di diagnostica per immagine (...)” da parte di un'altra struttura di Barletta.*

L'atto della Regione costituisce attuazione del Regolamento regionale 2 marzo 2006 n. 3, “Art. 3, comma 1, lettera a), punto 1), della L.R. 28 maggio 2004, n. 8. Fabbisogno prestazioni per il

rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie", con cui codesta Regione ha stabilito criteri e parametri da seguire per effettuare la verifica di compatibilità e l'accreditamento istituzionale, tra l'altro, per la diagnostica per immagini, con utilizzo delle grandi macchine (TAC - RMN - PET)¹.

Tali criteri sono stati ulteriormente definiti con Delibera regionale n. 2037/2013², prescindendo dal fatto che la struttura sia accreditata, convenzionata o meramente autorizzata e dunque in concreto non a carico del SSN.

Al riguardo, si osserva che, in base all'art. 8-bis, comma 2, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. i cittadini devono poter scegliere liberamente il luogo di cura e i professionisti cui rivolgersi. Inoltre, l'art. 8-ter, comma 3 del medesimo Decreto³, a norma del quale la verifica di compatibilità da parte delle regioni, cui è subordinata l'autorizzazione comunale per la realizzazione di strutture sanitarie, viene *"effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale"*, deve essere interpretato in modo da non impedire agli operatori, nel rispetto degli artt. 32 e 41 Cost., di offrire autonomamente mezzi e strumenti di diagnosi, cura e assistenza sul territorio in regime privatistico, con corrispettivi unicamente a carico degli utenti. Ciò in quanto *"una politica di contenimento dell'offerta sanitaria non può tradursi in una posizione di privilegio degli operatori del settore già presenti nel mercato, che possono incrementare la loro offerta a discapito dei nuovi entranti, assorbendo la potenzialità della domanda; inoltre, deve sottolinearsi, ancora una volta, l'irrilevanza dei criteri di contenimento della spesa sanitaria, non versandosi a fronte di soggetti che operino in accreditamento. Difatti, le valutazioni inerenti all'indispensabile contenimento della spesa pubblica ed alla sua razionalizzazione hanno la loro sede propria nei procedimenti di accreditamento, di fissazione dei "tetti di spesa" e di stipulazione dei contratti con i soggetti accreditati"*⁴.

Rispetto ad una situazione analoga a quella definita dall'atto in esame, anche il TAR Puglia ha precisato che all'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992 deve essere data una lettura costituzionalmente orientata, che tenga anche conto dei principi di liberalizzazione di cui al D.L. n. 17/2013, per effetto dei quali, per una struttura che non opera in regime di accreditamento e quindi non a carico del SSN, l'esigenza del contenimento della spesa è inconferente e le limitazioni meramente quantitative hanno l'effetto di *"ostacolare il miglioramento qualitativo e la riduzione dei prezzi"*

¹ In particolare, rispetto alle *"Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale - Diagnostica per immagini, con utilizzo delle grandi macchine (TAC - RMN - PET)"*, tale regolamento ha determinato i seguenti criteri e parametri: *"Il fabbisogno è stabilito come segue:*

TAC: 1 ogni 60.000 abitanti e frazione con riferimento al territorio della USL, escluse quelle delle A.O. e IRCCS"(art. 1, sez. C, lett. c), del citato Regolamento regionale). La disposizione prevede altresì di calcolare il fabbisogno come segue: *"RMN: 1 ogni 120.000 abitanti e frazione con riferimento al territorio della USL, escluse quelle delle A.O. e IRCCS.*

PET: 3 ciclotroni e 8 postazioni, di cui almeno 5 pubbliche, assicurando una postazione pubblica per aree di 750.000 abitanti, esclusi gli IRCCS".

² Delib.G.R. Puglia 7 novembre 2013 n. 2037, *"Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8-ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004"*, in BU Puglia 26 novembre 2013, n. 154. In particolare, ai fini della verifica di compatibilità, si fa riferimento, tra l'altro, al fabbisogno complessivo di assistenza nell'ambito comunale cui la richiesta si riferisce, definito sulla base dei dati dell'anno precedente forniti dall'ASL di riferimento, tenuto conto dei parametri numerici massimi definiti in via regolamentare.

³ Secondo tale disposizione, la realizzazione di strutture sanitarie richiede l'autorizzazione comunale, subordinata alla verifica di compatibilità del progetto da parte della regione.

⁴ Cfr. le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. III, nn. 550/2013, 4788/2013 e 3487/2015.

*dell'offerta privata e non convenzionata con il SSN, grazie alla concorrenza e alla conseguente facoltà di scelta dei pazienti fra strutture diverse*⁵.

L'Autorità ritiene che il parere negativo di cui trattasi violi le norme e i principi a tutela della concorrenza nell'ordinamento europeo e nazionale e, in particolare, l'art. 34, comma 2, L. 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modifiche del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Decreto Salva Italia). L'art. 34, comma 7 del medesimo Decreto, inoltre, impone alle Regioni di adeguare "la legislazione di loro competenza ai principi e alle regole" di liberalizzazione dallo stesso introdotti: è dunque evidente che il legislatore regionale, sul quale grava un preciso obbligo di adeguamento, non può introdurre restrizioni quantitative analoghe a quelle abrogate *ope legis* dal comma 2.

Come già rilevato nei propri precedenti interventi consultivi *in subiecta materia*, simili atti amministrativi introducono una restrizione all'offerta di prestazioni sanitarie che non appare giustificata da esigenze imperative di interesse generale né proporzionata all'obiettivo da perseguire⁶. Tale valutazione è stata riaffermata dall'Autorità, in termini generali, anche in occasione della segnalazione recante *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2014*⁷.

Nel caso di specie, pertanto, l'Autorità ritiene che l'atto in esame integri specifiche violazioni dei principi concorrenziali nella misura in cui limita l'esercizio dell'attività sanitaria esclusivamente privata, e dunque non a carico del SSN, in assenza di esigenze di interesse generale, con conseguente lesione del principio della libera scelta del luogo di cura e dei professionisti cui rivolgersi. Tale atto si pone in contrasto con gli artt. 34 del D.L. n. 201/2011, 8-*bis*, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 e 41 Cost.

Parimenti illegittimi per violazione dei medesimi principi sopra invocati appaiono il Regolamento n. 3/2006 e la deliberazione n. 2037/2013, che costituiscono atti presupposti del parere di compatibilità negativo di cui trattasi.

Ai sensi dell'articolo 21-*bis*, comma 2, della legge n. 287/90, la Regione Puglia dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere la violazione della concorrenza sopra esposta, in relazione al parere di compatibilità negativo esaminato e ad ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

⁵ Cfr. sentenza TAR Puglia - Lecce, Sez. II, n. 1216/2015 che riprende i principi affermati dalla sentenza TAR Lazio, Sez. II-*bis*, n. 455/2014.

⁶ Cfr. il parere motivato AS1037 del 20 marzo 2013 – *Rilascio autorizzazioni all'esercizio e alla realizzazione di strutture sanitarie private*, in Boll. n. 13/2013, nonché la segnalazione AS852 del 7 luglio 2011 – *Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali e riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*, in Boll. n. 27/2011.

⁷ Cfr. AS1137 in Boll. n. 27/2014.

Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

Comunicato in merito al mancato adeguamento della Regione Puglia al parere motivato espresso dall'Autorità ex art. 21-bis della legge n. 287/1990 in materia di parere negativo di conformità all'installazione di un'apparecchiatura TAC.

Nella propria riunione del 18 gennaio 2017, l'Autorità ha deliberato di inviare un parere motivato ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pubblicato in calce alla presente comunicazione, in merito al contenuto del parere negativo del 4 ottobre 2016 espresso dalla Regione Puglia all'installazione di un'apparecchiatura TAC da parte di una struttura che opera in regime interamente privatistico, nonché a ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

A seguito del ricevimento di detto parere motivato, la Regione Puglia non ha fornito alcun riscontro.

Preso atto del mancato adeguamento dell'amministrazione al parere motivato nei termini previsti dall'art. 21-bis della legge n. 287/1990, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 30 marzo 2017, ha disposto l'impugnazione davanti al TAR Puglia – Bari del parere negativo del 4 ottobre 2016 espresso dalla Regione Puglia all'installazione di un'apparecchiatura TAC e a ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

A seguito della comunicazione del 7 aprile 2017 con cui la Regione Puglia ha tardivamente fornito riscontro al menzionato parere motivato, l'Autorità, nella propria riunione del 12 aprile 2017, ha preso atto delle argomentazioni svolte e ritenuto di confermare la decisione di proporre ricorso.

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

PS10416 - GDF SUEZ-SISTEMI DI PAGAMENTO

Provvedimento n. 26530

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 30 marzo 2017;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte III, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTO il proprio provvedimento del 22 dicembre 2016, con il quale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Engie Italia S.p.A. (già GdF Suez Energie S.p.A., di seguito solo "Engi"), in qualità di professionista, ai sensi del Codice del Consumo. La società opera in Italia nel settore della distribuzione dell'energia elettrica e presenta un fatturato per il 2015 di circa 4.600.000.000 euro¹.

II. LA CONDOTTA OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nell'applicazione di una commissione di importo variabile – tra 1,5 e 5 euro - per il pagamento on line delle bollette elettriche effettuato tramite il sito del professionista www.gdfsuez.it, mediante carta di credito.

3. In particolare sulla base di una segnalazione di un consumatore, pervenuta nel mese di aprile 2016², risulta che il professionista avrebbe addebitato un importo di 5 euro per il pagamento mediante carta di credito delle bollette elettriche effettuato sul sito del professionista. Dalla documentazione allegata alla segnalazione risulta infatti che il professionista fa pagare, per il pagamento on line delle bollette effettuato con carta di credito, una commissione di diverso importo a seconda dello scaglione di importo della bolletta elettrica.

4. Dagli elementi acquisiti risulta che sul sito internet www.gdfsuez.it è possibile procedere ad effettuare il pagamento on line delle bollette emesse dal professionista. Nella sezione "Pagamento"

¹ Fonte Telemaco bilancio 2015 Engie Italia S.p.A..

² Prot. 27468 del 5 aprile 2015.

dopo aver inserito i dati della bolletta, prima di procedere sono chiaramente mostrate le commissioni che verranno applicate, pari a: €1,50 per importi fino a €200,00; €3,00 per importi compresi tra €200,01 e €300,00; €4,00 per importi compresi tra €300,01 e €400; €5,00 per importi superiori a €400,00 (come riportati nell'immagine che segue).

*Il pagamento della bolletta prevede un costo del servizio pari a:

- 1,50€ per importi fino a 200€
- 3,00€ per importi compresi tra 200,01€ e 300€
- 4,00€ per importi compresi tra 300,01€ e 400€
- 5,00€ per importi superiori a 400€

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

5. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 9 settembre 2016 è stato comunicato alla Parte l'avvio del procedimento istruttorio n. PS10416 per possibile violazione dell'art. 62 del Codice del Consumo.

6. In tale sede, è stata ipotizzata la violazione della citata norma in quanto il professionista prevede ed addebita una commissione per il pagamento tramite carta di credito delle bollette relative ai consumi elettrici.

7. In data 5 ottobre 2016 la società ha esercitato il diritto di accesso agli atti del fascicolo estraendone relativa copia.

8. In data 25 ottobre 2016, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, il professionista ha presentato una proposta di impegni volta a rimuovere i profili di violazione della normativa di cui al Codice del Consumo oggetto di contestazione.

9. In data 27 ottobre 2016 il professionista ha risposto alla richiesta di informazioni formulata in sede di avvio del procedimento e ha presentato una memoria difensiva.

10. Gli impegni proposti dal professionisti sono stati rigettati dall'Autorità nella sua adunanza del 16 novembre 2016, in relazione all'interesse all'accertamento della pratica e in quanto non ritenuti idonei a rimuovere i profili di possibile violazione contestati nella comunicazione di avvio del procedimento. La comunicazione della decisione è stata inviata al professionista in data 23 novembre 2016.

11. In data 6 dicembre 2016 la società è stata sentita in audizione.

12. In data 27 dicembre 2017 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.

13. In data 17 gennaio 2017 Engie ha presentato la memoria finale.

14. In data 16 marzo 2017 ha inviato una comunicazione con la quale ha fatto presente che dal 28 febbraio 2017 ha reso gratuito il servizio di pagamento delle bollette sul proprio sito online attraverso carta di credito.

Le evidenze acquisite

15. Come detto, sul sito internet *www.gdfsuez.it* è possibile procedere ad effettuare il pagamento on line delle bollette emesse dal professionista, con applicazione delle commissioni espressamente indicate e di importo crescente in ragione del valore della fattura (pari a: €1,50 per importi fino a €200,00; €3,00 per importi compresi tra €200,01 e €300,00; €4,00 per importi compresi tra €300,01 e €400; €5,00 per importi superiori a €400,00).

16. Nella sezione di scelta della modalità di pagamento è visualizzabile l'importo esatto delle commissioni relativo all'ammontare della bolletta; nella schermata di "Conferma e pagamento" è riassunto l'importo complessivo e gli altri dati di pagamento.

17. Il canale di pagamento online sul proprio sito internet è attivo da fine 2013, trattandosi di canale facoltativo e addizionale rispetto agli altri canali utilizzabili (cfr. par. 20). Nel periodo gennaio 2015 – agosto 2016 vi sono state circa 30 mila transazioni on line. Il canale on line risulta poco utilizzato tra i vari sistemi di pagamento utilizzati dal professionista, risultando inferiore all'1%.³

18. Le commissioni previste per il pagamento on line che vengono addebitate al cliente sono direttamente acquisite dal gestore del servizio di pagamento; dunque esse coincidono esattamente con il costo del servizio di pagamento on line.

19. Le condizioni generali di adesione per l' esercente, predisposte da "CartaSi" prevedono all' art. 4 che "l' esercente riconosce che, sull' importo di ogni transazione elettronica spetterà alla Società una commissione nella misura percentuale indicata nel presente accordo e confermata con la comunicazione scritta di cui al successivo art. 16, autorizzandone sin da ora l' addebito sul Conto Corrente secondo una delle seguenti modalità:

Art. 4 - Accredito dell'importo delle operazioni effettuate tramite POS

L'Esercente riconosce che, sull'importo di ogni transazione elettronica, spetterà alla Società una commissione nella misura percentuale indicata nel presente accordo e confermata con la comunicazione scritta di cui al successivo art. 16, autorizzandone sin d'ora, irrevocabilmente, l'addebito sul Conto Corrente secondo una delle seguenti modalità:

- a) P.O.S. netto: la Banca o la Società provvederà ad accreditare il Conto Corrente dell'Esercente per un importo pari all'ammontare delle transazioni elettroniche al netto delle commissioni applicate;
- b) P.O.S. lordo: la Banca o la Società provvederà ad accreditare il Conto Corrente dell'Esercente per un importo pari all'ammontare lordo delle transazioni elettroniche. Mensilmente, la Società addebiterà il suddetto Conto Corrente per un importo pari all'ammontare delle commissioni relative alle operazioni registrate nell'estratto conto.

20. I sistemi di pagamento delle bollette che Engie mette attualmente a disposizione dei propri clienti, alternativi alla possibilità di pagamento on line sul proprio sito internet, sono i bollettini postali, il bonifico bancario, il pagamento attraverso i canali Sisal, Lottomatica, ecc..

³ Cfr. tabella, all. n. 5 memoria del 27/10/2016 prot. n. 68292.

Le argomentazioni difensive della Parte

21. Il professionista ha rilevato che l'art. 62, comma 1, del Codice del Consumo non può che essere interpretato in senso conforme all'art. 19 della Direttiva, ovverosia nel senso che è vietato al professionista di imporre al consumatore, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, *“tariffe che superino quelle sostenute dal professionista per l'uso di detti strumenti”*.

22. L'art. 62 è frutto del recepimento in Italia della Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori (di seguito la "Direttiva") e, in particolare, dell'art. 19 della Direttiva a norma del quale *“Gli Stati membri vietano ai professionisti di imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista per l'uso di detti strumenti”*. Con la citata Direttiva il legislatore europeo ha inteso armonizzare in maniera piena alcuni profili attinenti ai diritti dei consumatori, vietando agli Stati membri di adottare o mantenere disposizioni difformi dalla prescrizioni in essa contenute. L'art. 4 della Direttiva stabilisce infatti che *“Salvo che la presente direttiva disponga altrimenti, gli Stati membri non mantengono o adottano nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al consumatore un livello di tutela diverso.”* È quindi esclusa la facoltà per il legislatore nazionale di derogare alle norme della Direttiva sia in peius, introducendo norme meno stringenti, sia in melius, adottando prescrizioni più rigide.

23. L'art. 19 della Direttiva è stato recepito in Italia dall'art. 62 del Codice del Consumo, come modificato dal Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 21. Tale articolo prevede al comma 1: *“Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, i professionisti non possono imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l'uso di detti strumenti, ovvero nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista”*.

24. In base al disposto normativo deve, pertanto, ammettersi la liceità dell'addebito da parte del professionista di un costo corrispondente a quello sostenuto per l'utilizzo del mezzo di pagamento. Nel caso di specie, peraltro, l'addebito viene effettuato al cliente direttamente dal gestore del servizio di pagamento online, sicché nessuna violazione dell'art. 62 del Codice del Consumo può essere imputata ad Engie.

25. In merito alla commissione applicata nel caso di pagamento on line sul proprio sito internet, si rileva che nel caso di specie è il fornitore del servizio di pagamento ad applicare e ricevere la commissione e non il professionista come nei precedenti casi di violazione dell'art. 62. Inoltre, non vi è alcun surcharge in quanto la commissione corrisponde esattamente al costo del servizio.

26. Si rileva infine la novità della fattispecie e la conformità del comportamento alla nuova disciplina fino ad interpretazione contraria.

27. La società ha deciso comunque di modificare tale condotta, in quanto dal 28 febbraio 2017 ha reso disponibile ai clienti Engie un servizio completamente gratuito di pagamento online delle bollette attraverso carta di credito.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

28. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa internet, in data 27 gennaio 2017 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

29. Con parere pervenuto in data 17 febbraio 2017, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha limitato le proprie valutazioni all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato per diffondere la pratica commerciale e ad incidere e amplificare l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica, esprimendo il proprio parere nel senso che, nel caso di specie, il mezzo *internet* sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale oggetto della richiesta di parere.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

30. La condotta oggetto di valutazione nel presente provvedimento riguarda l'applicazione di una commissione, di importo variabile, in caso di pagamento on line attraverso carta di credito delle bollette sul sito internet del professionista. Del pari risulta, anche in base a quanto indicato dal professionista, che la commissione richiesta e pagata dal consumatore è direttamente collegata allo strumento di pagamento utilizzato, corrispondendo esattamente al costo del servizio del gestore del circuito della carta di credito.

31. Preliminare, nel caso di specie, è la ricostruzione del quadro normativo di riferimento, stante l'eccezione sollevata dal professionista circa la non applicazione alla fattispecie in esame dell'art. 62 del Codice del Consumo o comunque l'interpretazione di tale disposizione alla luce del dettato della Direttiva comunitaria. Al riguardo, si osserva che il legislatore italiano ha introdotto nel Codice del Consumo una norma che vieta l'applicazione di commissioni per l'utilizzo di strumenti di pagamento, scelta che era ampiamente prevista e possibile, proprio in ragione della necessità di creare un raccordo con le previsioni – espressamente richiamate - contenute nell'art. 3, comma 4, del Decreto Legislativo 11/2010 di attuazione della Direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno che appunto, all'articolo 3, comma 4, prevede che: *“Il beneficiario⁴ non può applicare spese al pagatore⁵ per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento”*. Questa previsione comporta, il divieto per il “venditore” di qualsiasi prodotto (il professionista che opera in un settore diverso da quello finanziario-creditizio) di imporre spese all'acquirente (il consumatore) per l'utilizzo di un determinato mezzo o strumento di pagamento, quale ad esempio, le carte di credito.

32. Peraltro, lo stesso legislatore europeo nella Direttiva 2011/83/UE al considerando 54 recita: *“Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di vietare o limitare il diritto dei professionisti di imporre costi ai consumatori tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l'uso di strumenti di pagamento efficaci. Ai professionisti dovrebbe in ogni caso essere vietato di*

⁴ L'art. 1, lett. f. del d. lgs. definisce come “il soggetto previsto quale destinatario dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento”.

⁵ L'art. 1, lett. e del d. lgs. definisce come “il soggetto titolare di un conto di pagamento ovvero in mancanza di conto, il soggetto che impartisce un ordine di pagamento”.

imporre ai consumatori commissioni che superano il costo sostenuto dal professionista per l'uso di un dato mezzo di pagamento".

33. Allo stato, in assenza di una specificazione dei casi in cui è consentito derogare al divieto si deve quindi ritenere che il divieto di cui all'art. 62 di applicare ai consumatori un supplemento direttamente collegato all'uso di un determinato strumento di pagamento valga nei confronti di tutti i professionisti e per tutti gli strumenti di pagamento.

34. Ciò premesso, si ritiene che la pratica di Engie configuri una violazione dell'art. 62 del Codice del Consumo in quanto nell'ambito del sistema di pagamento on line tramite il proprio sito internet, essa abbia richiesto ai consumatori il pagamento di un supplemento nel caso di utilizzo di carta di credito, tipico strumento di pagamento utilizzato per le transazioni on line.

35. Non rileva, invece, ai fini della riferibilità della condotta in esame al professionista, che tale commissione non entri nella disponibilità dello stesso professionista ma vada immediatamente al gestore del sistema di pagamento e che corrisponda esattamente al costo del servizio di pagamento. Engie, come tutti i professionisti che svolgono un'attività economica per i cui pagamenti si avvalgono di un sistema di pagamento con carta di credito, sia esso fisico (come nei negozi tramite pos) sia esso virtuale, si avvale della collaborazione finanziaria e tecnologica di un soggetto che gestisce la piattaforma sulla quale operano le transazioni, avvengono i pagamenti, ecc.. Questa collaborazione è meramente strumentale alla realizzazione del rapporto di consumo tra il professionista, nel caso di specie Engie, e il consumatore.

36. Come noto, la carta di credito è uno strumento di pagamento, che dà luogo a un regolamento in denaro posticipato rispetto alla transazione: da un punto di vista giuridico, il pagamento con carta di credito rappresenta un'operazione complessa scomponibile a sua volta in una pluralità di rapporti, tra cliente e esercente nonché tra esercente e società di *acquiring* e tra società di *acquiring* e istituto emittente la cui funzione principale consiste nel procurare all'utilizzatore l'accesso a beni o servizi presso determinati esercizi convenzionati evitando il versamento immediato del corrispettivo. Le convenzioni regolatrici dei rapporti tra istituto emittente, titolare e esercente stabiliscono l'impegno del titolare della carta, ossia del cliente, di pagare all'istituto emittente il prezzo dei beni o servizi ottenuti in un momento successivo a quello dell'acquisto, nonché l'obbligo dell'esercente di fornire i beni o servizi richiesti dal titolare della carta e, ancora, l'obbligo dell'istituto emittente di pagare all'esercente il corrispettivo dei beni o servizi venduti al netto di una commissione di sconto.

37. Nel caso di specie, il contratto concluso tra Engie (esercente) e CartaSì (società di *acquiring*) prevede che Engie paghi a CartaSì una commissione⁶; in concreto il pagamento di questa commissione non viene, come nella prassi, scomputata dall'importo pagato dal cliente ma si aggiunge a questo ed è quindi ribaltato sul cliente, condotta questa che appunto l'art. 62 intende vietare. Il professionista ha costruito il rapporto che lega esercente, emittente e consumatore in modo tale per cui l'importo pagato dal consumatore per l'utilizzo dello strumento di pagamento viene versato e trattenuto direttamente dall'emittente, ma ai fini dell'applicazione della norma assume rilievo che tale importo sia stato richiesto al consumatore dallo stesso Engie per procedere al pagamento on line e sia stato, in modo inequivocabile, collegato allo strumento di pagamento utilizzato dal consumatore. Appare quindi indifferente se il corrispettivo che il professionista

⁶ Cfr. art 4 del contratto in essere tra CarteSì ed Engie

avrebbe dovuto pagare all'istituto emittente per il servizio di carta di credito venga o meno pagato direttamente dal consumatore o dal professionista al gestore della piattaforma tecnologica.

38. Parimenti irrilevante ai fini dell'applicazione del divieto è se tale importo corrisponda o meno al costo del servizio di pagamento, in quanto la *ratio* della norma è che nessun addebito ulteriore per il consumatore possa comunque essere giustificato e ricollegato dal professionista in relazione all'utilizzo di uno strumento di pagamento.

39. Conclusivamente, per le ragioni esposte, l'applicazione da parte di Engie di oneri aggiuntivi collegati all'utilizzo di uno strumento di pagamento per il pagamento dal proprio sito internet delle bollette per il servizio elettrico costituisce, per il periodo successivo al 13 giugno 2014, una violazione dell'art. 62 del Codice del Consumo.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

40. Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

41. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

42. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della dimensione del professionista che, in base all'ultimo bilancio disponibile, si può ritenere un'importante impresa nel settore elettrico, facente parte di un gruppo che opera a livello internazionale. Sempre con riguardo alla gravità deve essere considerato, nel caso di specie, il pregiudizio del comportamento economico dei consumatori, i quali trovano di fatto una limitazione alle varie alternative di scelta, dovendo pagare una commissione per l'utilizzo di uno strumento di pagamento, quale la carta di credito, e ciò in violazione del divieto *assoluto* di imporre spese ai consumatori per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento.

43. Si tiene altresì conto nel valutare il comportamento del professionista, del limitato impatto della condotta stante il numero di transazioni avvenute tramite detto sistema di pagamento.

44. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, la condotta in esame è stata posta in essere dal 13 giugno 2014 (entrata in vigore dell'art. 62 del Codice del Consumo, come novellato dal d. lgs. n. 21/2014) al 28 febbraio 2017, data dalla quale il professionista ha reso disponibile ai clienti un servizio completamente gratuito di pagamento online delle bollette attraverso carta di credito.

45. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Engie Italia S.p.A. nella misura di 300.000 (trecentomila euro).

46. Inoltre, in considerazione della situazione economica del professionista, che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio in perdita, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Engie Italia S.p.A. nella misura di 200.000 (duecentomila euro).

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta in esame risulta in violazione dell'art. 62 del Codice del Consumo;

DELIBERA

a) che la condotta descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Engie Italia S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione dell'art. 62 del Codice del Consumo, e ne vieta la continuazione;

b) di irrogare alla società Engie Italia S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 200.000 € (duecentomila euro).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio

2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

f.f. IL PRESIDENTE

Gabriella Muscolo

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXVII- N. 16 - 2017

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Sandro Cini, Valerio Ruocco, Simonetta Schettini,
Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
